



Regolamento dei Servizi

**Testo approvato dal Consiglio Direttivo
nella riunione del 18/12/2019**

INQUADRAMENTO DEL CORPO MILITI	01 ^a
DIRETTORE DEI SERVIZI	02 ^a
VICE DIRETTORI DEI SERVIZI	03 ^a
NOMINE	04 ^a
RESPONSABILI DI SEZIONE E DI SQUADRA	05 ^a
TURNI DI SERVIZIO	06 ^a
SERVIZI	07 ^a
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	08 ^a
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	09 ^a
SQUADRE	10 ^a
SQUADRA DI MONTAGNA	11 ^a
SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE	12 ^a
SQUADRE SPECIALISTICHE E GRUPPI DI INIZIATIVA	13 ^a
GRUPPO AUTISTI	14 ^a
RAPPRESENTANTI MILITI E DELEGATI DI SQUADRA	15 ^a
DISPOSIZIONI PARTICOLARI	16 [.]

Capitolo I – INQUADRAMENTO DEL CORPO MILITI

ART. 1

Il Corpo Militi Volontari (qui di seguito anche solo “Corpo Militi”) della Croce Verde Torino (qui di seguito anche solo “Associazione”) è formato dai Soci Volontari dell’associazione con qualifica di Milite. Fanno parte del Corpo Militi anche gli Aggregati in attesa di superare gli esami per la qualifica di milite.

Fa inoltre parte del Corpo Militi anche la Squadra Giovani, che opera all’interno della Croce Verde Torino con le modalità più oltre indicate.

Tutti gli aderenti al Corpo Militi, all’atto dell’ammissione, si impegnano a prestare gratuitamente per l’Associazione e senza nessun interesse proprio, diretto o indiretto, e personale l’opera di assistenza e di soccorso sia a favore di singoli individui sia in occasione di pubbliche calamità.

ART. 2

Il Corpo Militi riceve dall’Associazione i mezzi necessari per l’espletamento dei compiti ad esso attribuiti.

Il Corpo Militi opera secondo l’organigramma seguente:

- Direttore dei Servizi
- Vice Direttore/i dei Servizi
- Responsabili di Sezione
- Responsabili di Squadra
- Delegati di Squadra
- Militi
- Militi Aggregati

ART. 3

Per essere ammessi a far parte del Corpo Militi, i richiedenti devono presentare la domanda per divenire Socio Volontario e, oltre a quanto richiesto dallo Statuto dell’Associazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto, all’atto dell’iscrizione, il 18° anno di età, fatto salvo per gli aderenti alle squadre giovanili per i quali è necessario aver compiuto, all’atto dell’iscrizione, il 14° anno di età;
- possedere l’idoneità fisica e le attitudini necessarie per l’espletamento dei servizi, cui saranno addetti;
- essere incensurato.

ART. 4

Il richiedente è tenuto a presentare domanda scritta su apposito stampato all’Associazione.

L'istanza deve essere controfirmata, per adesione, da due soci ed essere corredata di:

- a. certificato penale generale nullo;
- b. certificato medico attestante lo stato di salute, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo;
- c. copia del permesso di soggiorno in corso di validità, o di altro documento attestante la legale permanenza sul territorio, per i cittadini non comunitari. Per gli aderenti non avente la maggiore età la domanda di ammissione deve essere accompagnata dall'autorizzazione scritta da chi ne esercita la podestà genitoriale.

ART. 5

Il Direttore dei Servizi sottoporrà la richiesta, accompagnata da un proprio giudizio in merito, al Consiglio Direttivo in occasione della sua prima riunione utile, nella quale si delibererà sull'accettazione o meno della domanda di socio volontario e dell'appartenenza al Corpo Militi anche in relazione alle eventuali opposizioni, senza alcun obbligo di motivazione.

La decisione di tale organo è definitiva e insindacabile.

ART. 6

I richiedenti ammessi acquisiscono il diritto di appartenere alla categoria dei soci volontari in qualità di "Militi Aggregati".

Essi si impegnano volontariamente e spontaneamente al rispetto dello Statuto, di tutti i regolamenti dell'Associazione e delle regole presenti, nonché delle disposizioni emanate per il buon andamento dei servizi e a garanzia del decoro e del buon nome dell'Associazione.

Inoltre si impegnano a conseguire la formazione prevista dalla mansione o compito assegnato e al superamento dell'esame di abilitazione a "Milite".

Qualsivoglia inosservanza al dettato del presente regolamento costituisce grave infrazione agli impegni assunti e come tale viene giudicata.

Il passaggio alla qualifica di "Milite" avviene solo con il superamento degli esami di abilitazione conclusivi della formazione. Gli esami di abilitazione sono stabiliti e concordati tra la Direzione dei Servizi, il Direttore Sanitario e gli addetti alla formazione della protezione civile e delle squadre specialistiche.

Qualora decadessero i requisiti di ammissione previsti nell'art. 3 è facoltà del Consiglio Direttivo adottare gli opportuni provvedimenti.

ART. 7

Tutti i documenti relativi al Corpo Militi devono essere redatti su carta intestata dell'Ente e, comunque, muniti di bollo della Direzione oppure di quello dei

Rappresentanti militi o della Sezione per quanto attiene agli atti di rispettiva competenza.

Tutte le carte, i registri e qualsiasi documentazione di pertinenza del Corpo militi, non possono, per ragioni estranee all'amministrazione dell'organismo, essere portati all'esterno dell'Ufficio della Direzione dei Servizi.

ART. 8

Il bollo della Direzione dei Servizi è circolare, con la croce greca in centro e la dicitura: "Croce Verde Torino - Direzione dei Servizi".

Il bollo dei Rappresentati militi ha le medesime caratteristiche e la scritta: "Rappresentanti militi"

Il bollo delle Sezioni ha le medesime caratteristiche e la scritta: "Croce Verde Torino – Sezione di" dove al posto dei puntini è indicato il nome della Sezione.

ART. 9

Entro il 31 maggio di ogni anno i Rappresentanti Militi convocano la Assemblea Generale dei Militi, i quali sono tenuti a parteciparvi.

Altre assemblee straordinarie possono essere convocate durante l'anno, qualora se ne riscontri la necessità.

Capitolo II - DIRETTORE DEI SERVIZI

ART. 10

Il Direttore dei Servizi viene nominato dal Consiglio Direttivo, a norma dello Statuto, fra i Consiglieri Soci Volontari risultati eletti in occasione del rinnovo delle cariche sociali, con le modalità e la periodicità indicate nello Statuto.

Può essere rieletto.

È suo compito coordinare i servizi, vigilare sul buon funzionamento e sull'efficienza del Corpo Militi, nonché curarne la disciplina.

Egli è l'unico responsabile dell'andamento dei servizi di fronte alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Direttivo.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo del Direttore dei Servizi dalla carica nel corso del mandato, spetta al Consiglio Direttivo la sua sostituzione con gli stessi criteri di nomina.

ART. 11

Il Direttore dei Servizi firma tutti gli atti riguardanti il Corpo Militi, vigila sul buon comportamento degli appartenenti al Corpo stesso, previene, per quanto

è possibile, le deficienze riguardanti il servizio, adottando quelle misure che reputa idonee per raggiungere lo scopo ed agevolare il compito dei Militi. Accertata l'inosservanza di taluno alle norme in vigore, egli può provvedere col richiamo, mentre, per infrazioni più gravi, sentito la Commissione di Disciplina, deve riferire al Consiglio Direttivo per l'adozione dei previsti provvedimenti con facoltà di sospendere provvisoriamente dal servizio il volontario in questione.

ART. 12

È facoltà del Direttore dei Servizi, sentito il parere del Responsabile di Squadra o del Responsabile di Sezione, concedere esoneri temporanei dall'obbligo di prestare servizio a coloro che ne facciano richiesta scritta motivata.

ART. 13

Al fine di discutere sull'andamento dell'attività, individuare i problemi generali inerenti al servizio ed i modi per migliorarlo e renderlo più efficiente, il Direttore dei Servizi deve riunire almeno una volta all'anno il Corpo Militi ed almeno una volta ogni tre mesi i Responsabili ed i Vice responsabili delle squadre e delle Sezioni.

E' inoltre suo compito fissare i turni di guardia e il relativo orario, valutare, controllare e convalidare i programmi delle altre squadre, esaminare i rapporti giornalieri e disciplinari, prospettare alla Giunta e al Consiglio Direttivo le necessità logistiche o organizzative inerenti al corretto espletamento dei servizi, o comunque ad essi collegate.

ART. 14

In assenza di giustificati impedimenti, il Direttore dei Servizi deve garantire personalmente, o per il tramite dei Vice direttore, l'assidua presenza in sede della Direzione e/o la sua reperibilità.

ART. 15

La carica di Direttore dei Servizi è incompatibile con l'appartenenza ad una qualsiasi Squadra o Sezione. È tuttavia facoltà del Direttore espletare servizi presso qualsiasi squadra o Sezione.

Il periodo o i periodi di tempo in cui permane in carica vengono ritenuti validi a tutti gli effetti, ai fini dell'anzianità di servizio.

Capitolo III - VICE DIRETTORI DEI SERVIZI

ART. 16

I Vice Direttori dei Servizi, in numero di uno o più, vengono precelti tra i Soci Volontari con qualifica di Milite che non siano Consiglieri, e sono nominati, su proposta del Direttore dei Servizi, dal Consiglio Direttivo. Insieme al Direttore dei Servizi formano la Direzione dei Servizi.

ART. 17

I Vice Direttori dei Servizi coadiuvano il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni garantendo l'assidua presenza in sede, o la reperibilità, di almeno un membro della Direzione dei Servizi.

Il Vice Direttore dei Servizi più anziano di nomina sostituisce, a tutti gli effetti, il Direttore dei Servizi in caso di suo legittimo temporaneo impedimento.

I Vice Direttori dei Servizi esercitano le funzioni ispettive, segnalando al Direttore le anomalie eventualmente riscontrate. Uno dei Vice Direttori assume l'incarico al coordinamento delle attività di formazione dell'Associazione, in collaborazione con i Consiglieri preposti alla Formazione.

ART. 18

I Vice Direttori dei Servizi ha facoltà di prestare servizio presso qualsiasi squadra o Sezione. Qualora, però, per motivi inerenti alla carica, dovessero temporaneamente cessare dal servizio, il principio della non interruzione dell'anzianità di servizio è valido anche nei suoi confronti.

Capitolo IV – NOMINE

ART. 19

Su proposta del Direttore dei Servizi il Consiglio Direttivo provvede, entro tre mesi dall'elezione, alla nomina dei Responsabili e dei Vice Responsabili delle Sezioni e di Squadra.

I Responsabili, così nominati, rimangono in carica per un periodo coincidente a quanto previsto per le cariche statutarie e sono, di norma, rinominabili consecutivamente una sola volta. Nomine per ulteriori periodi possono essere concesse, su proposta motivata del Direttore dei Servizi al Consiglio Direttivo.

Il Direttore dei Servizi dovrà sentire il parere dei Militi che fanno parte della Squadra o della Sezione sul candidato che intende proporre, il quale dovrà comunque avere un'anzianità di servizio non inferiore a due anni dei quali almeno uno come Milite.

E' facoltà del Direttore dei Servizi proporre in ogni momento al Consiglio Direttivo la sostituzione dei Responsabili o dei Vice Responsabili di Sezione o di Squadra; in tal caso i nuovi nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del

mandato conferito al Responsabile sostituito, ferma la rinnovabilità nella carica del sostituto dopo la scadenza del mandato.

Capitolo V – RESPONSABILI DI SEZIONE E DI SQUADRA

ART. 20

Al Responsabile di Sezione o di Squadra compete l'onere di illustrare ai Militi lo spirito ed il contenuto dei comunicati diramati dalla Direzione dei Servizi, nonché di impartire le opportune istruzioni per il corretto espletamento del servizio; gode della più ampia autonomia decisionale su quanto ritiene utile per il buon andamento del servizio, purché le misure adottate non siano in contrasto con le norme regolamentari e statutarie.

Le Sezioni, pur godendo di ampia autonomia e nel pieno rispetto di tale indipendenza, devono disporre la loro attività in stretta collaborazione con la Sede centrale, rispettandone le direttive generali, in specie, per quanto concerne l'organizzazione dei servizi.

ART. 21

Il Responsabile di Sezione o di Squadra è responsabile del comportamento e dell'ordine dei Militi e degli Aggregati, dell'andamento sia in servizio esterno che in sede, rispondendo del suo operato alla Direzione dei Servizi, la quale deve essere sempre informata in merito ai provvedimenti adottati.

La carica di Responsabile di Sezione è incompatibile con l'appartenenza ad una qualsiasi squadra; inoltre, quale appartenente al Corpo Militi, il periodo o i periodi di tempo in cui permane in carica, vengono ritenuti validi a tutti gli effetti, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio. Il Responsabile di Sezione ha comunque facoltà di espletare servizi presso una qualsiasi squadra.

ART. 22

Il Responsabile di Sezione o Squadra deve controllare che nei locali dell'Ente non sostino persone estranee al sodalizio o comunque non autorizzate.

Deve riferire per iscritto alla Direzione dei Servizi ogni irregolarità eventualmente appurata di persona o segnalatagli da un socio volontario al termine di un servizio. Deve provvedere al controllo delle ambulanze e delle relative attrezzature, verificandone lo stato di efficienza e la pulizia.

Segnala sollecitamente alla Direzione dei Servizi, al Direttore dell'Autoparco e al Responsabile dell'Autoparco le deficienze riscontrate o i guasti rilevati negli automezzi, nelle attrezzature medico-sanitarie degli stessi e nelle altre strutture logistiche dell'Associazione.

ART. 23

Il Responsabile di Sezione o di Squadra o, in caso di sua assenza, il suo Vice, provvede ad impartire le opportune disposizioni in ordine all'assolvimento dei servizi.

Qualora ricorra una situazione eccezionale o di pubblica calamità, egli provvede ad allertare la Direzione dei Servizi, che si farà carico della gestione dell'evento straordinario, permettendo al Responsabile di Squadra di gestire tutte le attività legate al normale svolgimento del servizio.

La Direzione dei Servizi provvederà ad allertare il Responsabile della Protezione Civile, affinché organizzi la squadra di Protezione Civile per il supporto logistico ed operativo dell'intervento, secondo le direttive ricevute dalla Direzione dei Servizi.

Compito della Direzione dei Servizi è il reclutamento dei Militi necessari per la gestione dell'evento, il coordinamento delle squadre nell'intervento stesso e, in collaborazione con il Responsabile di Protezione Civile, l'invio di strutture, attrezzature e mezzi necessari per fronteggiare l'evento.

Provvederà infine ad avvisare i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di immediata irreperibilità della Direzione dei Servizi, il Responsabile di Squadra provvederà a convocare in sede il maggior numero di Militi, senza distinzione di squadra.

ART. 24

Qualora non siano presenti in Sede, né il Responsabile di Sezione o di Squadra né suoi Vice Responsabili, i compiti loro assegnati vengono svolti dal Milite designato dal Responsabile di Sezione o di Squadra o, in assenza di tale designazione, dal Milite più anziano di servizio.

ART. 25

Il Responsabile di Sezione o di Squadra, o chi ne fa le veci, sentito il parere del Delegato di Sezione o di Squadra, può, per gravi e giustificati motivi, sospendere provvisoriamente uno o più Militi dal servizio, con l'obbligo di segnalare per iscritto alla Direzione dei Servizi, entro le 24 ore successive, la decisione presa e i motivi che l'hanno generata.

Tale sospensione perdurerà fino a quando il Direttore dei Servizi non avrà adottato i provvedimenti di cui all'Art. 11.

Capitolo VI - TURNI DI SERVIZIO

ART. 26

Il servizio si svolge senza soluzione di continuità nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni dell'anno mediante turni prestabiliti.

I turni prefissati regolano le prestazioni richieste alle varie squadre, a cui i Militi appartengono, secondo l'orario stabilito dalla Direzione dei Servizi.

Ogni Milite tuttavia può volontariamente mettersi a disposizione dell'Ente anche fuori dai turni stabiliti per l'espletamento di servizi.

ART. 27

Il Corpo militi è suddiviso in squadre che a turno si alternano a prestare il servizio.

L'assegnazione dei singoli Militi ad una Squadra, la composizione della stessa ed i turni che essa deve osservare, sono stabiliti dalla Direzione dei Servizi.

Ogni appartenente al Corpo Militi può chiedere il trasferimento ad altra Squadra od altra Sezione.

Il Direttore dei Servizi, esaminate le motivazioni in merito prodotte, può, sentito il parere dei Responsabili interessati, rilasciare il relativo nulla osta.

ART. 28

I Militi hanno il dovere di presentarsi in sede, per il turno di guardia loro assegnato, con puntualità.

Coloro che, essendo di turno, fossero costretti, per motivi di salute, di lavoro, oppure per serie ragioni familiari, a disattendere l'impegno assunto, sono obbligati a dare comunicazione preventiva della loro assenza al Responsabile di Squadra.

La mancata comunicazione costituisce grave mancanza considerata come assenza ingiustificata

Le assenze ingiustificate per tre turni consecutivi di guardia o comunque per un totale annuo di venti assenze, anche giustificate, o per un numero ad esso proporzionale se riferito a periodi inferiori o per quanto previsto per le squadre giovanili e specialistiche, dovranno essere segnalate alla Direzione dei Servizi per i provvedimenti del caso.

Durante i turni di guardia i Militi hanno l'obbligo di indossare la divisa loro fornita, che non può essere modificata in alcun modo e sulla quale non possono essere aggiunti distintivi o loghi diversi da quelli previsti. I Militi hanno altresì l'obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) forniti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La divisa non può essere indossata al di fuori dei turni di servizio, salvo diverse puntuali disposizioni nella ricorrenza di eventi segnati dalla Direzione dei Servizi.

ART. 29

Il calendario dei turni di guardia o del programma delle squadre giovanili e specialistiche verrà esposto con anticipo in sala militi.
Gli interessati sono tenuti a prenderne conoscenza.

ART. 30

Durante il turno di guardia, nessun Milite in servizio può per motivi estranei al servizio stesso, abbandonare la sede o i luoghi destinati al servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Squadra e tale grave inadempienza comporta le sanzioni previste.

ART. 31

È vietato ricevere, in qualsiasi forma, compensi personali per i servizi prestati. Eventuali oblazioni devono essere versate nelle casse dell'Ente.

ART. 32

I Militi temporaneamente trasferiti dalla loro abituale sede di lavoro, quelli ammalati e le donne in maternità sono esonerati dal prestare la loro attività per tutto il periodo di tempo necessario, che sarà considerato come permesso temporaneo.

ART. 33

Dietro espressa richiesta scritta, possono essere concessi esoneri temporanei, previo parere favorevole del Responsabile di Squadra o del Responsabile di Sezione.

Gli esoneri temporanei danno luogo alla messa in aspettativa degli interessati. Il corrispondente periodo di tempo trascorso in tale posizione non è valido ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

Capitolo VII – SERVIZI

ART. 34

Il servizio in ambulanza viene, di volta in volta, disimpegnato da un equipaggio composto di due o più persone, delle quali, oltre al conducente, almeno una deve essere un socio volontario con qualifica di Milite.

Gli aggregati non possono, salvo casi eccezionali, superare il numero di uno per ogni equipaggio in uscita.

Nell'espletamento del servizio, l'equipaggio deve indossare la divisa in dotazione.

ART. 35

Durante il servizio, la responsabilità dello stesso è del Milite più anziano di servizio, salvo diverse disposizioni impartite dal Responsabile di Squadra o da quanto previsto da accordi e/o convenzioni stipulati dall'associazione.

ART. 36

Fatta salva l'autorizzazione dell'associazione è vietato per chiunque, anche indirettamente, procurarsi, registrare, diffondere, divulgare o pubblicare, sotto ogni forma, informazioni, dati, notizie, immagini, filmati riconducibili a persone, fatti o luoghi, dei quali il Volontario sia entrato in possesso durante l'espletamento di un servizio o che siano riferibili alle attività dell'Associazione. È inoltre fatto divieto, salva l'autorizzazione scritta dell'Associazione, l'utilizzo anche indiretto sotto qualsiasi forma del marchio e del logo dell'associazione.

ART. 37

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel precedente articolo determina, oltre alle conseguenze legalmente previste, l'applicazione delle sanzioni così come indicato all'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 38

Le richieste di servizio o di prenotazione devono venire accettate dal Responsabile di Squadra o da chi da lui delegato. Esse devono chiaramente ed inequivocabilmente contenere il nome ed il cognome della persona da trasportare, il suo indirizzo, l'individuazione di chi effettua la richiesta con il relativo numero telefonico e, possibilmente, il luogo di destinazione del paziente.

ART. 39

Le ricevute per l'avvenuto versamento delle spese di trasporto rilasciate agli interessati devono essere sottoscritte dal responsabile del servizio per quietanza.

ART. 40

È tassativamente vietata la rimozione dei cadaveri e il loro trasporto, salvo legittimo ordine della Autorità Giudiziaria.

ART. 41

È vietato qualsiasi trasporto di persone senza la loro espressa autorizzazione. Il trasporto coatto è consentito solo in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

ART. 42

Tutti i Militi, anche non di guardia, presenti nei locali della Sede, non esclusi quelli ricreativi, hanno l'obbligo, in caso di necessità e su richiesta del Responsabile della squadra di turno, di prestare servizio in ambulanza.

ART. 43

Al termine del turno di guardia, il Responsabile, o chi ne fa le veci, è tenuto a compilare il verbale dei servizi in uso presso l'Associazione ed aggiornare il rapporto delle presenze.

Capitolo VIII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 44

Chiunque, qualsiasi carica ricopra e qualunque mansione svolga, commetta atti indisciplinari o comunque turbi con il proprio comportamento, sia in Sede che all'esterno, il regolare andamento del servizio o la concordia fra i Militi, o disattenda agli obblighi previsti dal presente regolamento, è soggetto alle sanzioni previste dallo Statuto, agli artt. 10 e 11.

I militi che si presentano per il servizio in condizioni personali non decorose o comunque non idonee o poco confacenti al prestigio dell'Ente, possono, a giudizio del Responsabile di Squadra, sentito il parere del Delegato, non venire ammessi al turno di guardia. La circostanza verrà considerata come assenza ingiustificata.

ART. 45

Nessun provvedimento può essere adottato contro un socio volontario, se a questi non sia stata offerta la possibilità di presentare le proprie difensive verbalmente o per iscritto. Il Direttore dei Servizi, pervenutogli un esposto a carico di un socio volontario, provvederà a istruire la verità dei fatti contestandoli all'interessato.

Qualora egli accerti che sussistano responsabilità che comportino l'applicazione delle sanzioni statutarie, deferirà l'interessato, entro 30 giorni, alla Commissione di disciplina, per essere ascoltato con le altre parti in causa e gli eventuali testimoni.

Nel frattempo il socio volontario deve ritenersi sospeso dal servizio fino alla decisione definitiva del Consiglio Direttivo.

ART. 46

La Commissione di Disciplina è composta di 5 Soci Volontari eletti dall'assemblea dell'Associazione e dura in carica per un periodo coincidente a

quanto previsto per le cariche statutarie; è suo compito pronunciarsi sui fatti portati al suo esame, a tutela dell'associazione.

ART. 47

Qualora le mancanze appurate prevedano delle sanzioni statutarie, la Commissione di Disciplina incaricherà il Direttore dei Servizi di comunicare le proprie conclusioni motivate al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a pronunciarsi, adottando – se del caso – le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto.

ART. 48

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive e diventano definitive trascorsi 10 giorni dalla loro comunicazione all'interessato.

Prima di tale termine il medesimo può proporre opposizione con ricorso scritto al Consiglio Direttivo che riesamina il caso in via definitiva.

Le decisioni definitive sono motivate e comunicate per iscritto all'interessato. Il dispositivo del provvedimento è comunicato ai Responsabili di Sezione o di Squadra. È fatto obbligo al Direttore dei Servizi di applicare le sanzioni irrogate.

Capitolo IX - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ART. 49

Almeno una volta all'anno, il Direttore Sanitario, con la collaborazione della Direzione dei Servizi, attraverso l'opera di Istruttori dell'Ente e/o di docenti esterni, organizza dei corsi pratico-teorici di primo soccorso per gli Aggregati che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità come tali. Tale periodo può essere variato, su proposta del Direttore Sanitario, in presenza di particolari situazioni.

Il Direttore Sanitario, con la collaborazione della Direzione dei Servizi, organizza anche dei corsi pratico-teorici per la formazione sanitaria dei componenti delle diverse squadre specialistiche e giovanili.

ART. 50

Al termine dello specifico periodo di formazione, gli Aggregati, superate le prove di valutazione previste, ottengono l'abilitazione a Militi, nell'ambito del settore e/o attività svolta.

La commissione d'esame, composta dal Direttore Sanitario, dal corpo docente (istruttori e formatori), da un rappresentante della Direzione dei Servizi (o da un suo delegato), da un Rappresentante Militi (o da un suo delegato) esprimerà un

giudizio positivo o negativo circa l'idoneità dei candidati, tenuto conto di preventivo giudizio scritto del Responsabile di Squadra o di Sezione.

La commissione d'esame si intenderà al completo anche quando composta solo dal Direttore Sanitario, un rappresentante per la Direzione dei Servizi, il corpo docente o un suo Rappresentante.

ART. 51

L'Aggregato che entro due anni dall'iscrizione all'Associazione non ottenga l'abilitazione richiesta dovrà essere indirizzato verso altre attività svolte dall'Associazione, o dimesso. Se dimesso non potrà ripresentare domanda di ammissione ad aggregato prima di due anni dalla data di dimissione.

Tale disposizione vale anche in caso di dimissioni volontarie dell'interessato.

ART. 52

Il Direttore Sanitario deve, inoltre, periodicamente organizzare, in collaborazione con la Direzione dei Servizi, cicli di aggiornamento riguardanti il settore sanitario e socio-assistenziale.

La partecipazione è obbligatoria.

Capitolo X - LE SQUADRE

ART. 53

Il Corpo Militi volontari della Croce Verde Torino è suddiviso, per esigenze organizzative, in squadre.

Le squadre si articolano in:

- a. squadre urbane
- b. squadre di montagna
- c. squadra di protezione civile
- d. squadre specialistiche e gruppi di iniziativa

Ogni tipo di squadra deve attenersi ai principi formativi della sua specifica attività.

Il compito delle squadre urbane consiste nel prestare assistenza, nelle ore diurne e nelle ore notturne di tutti i giorni dell'anno, secondo le disposizioni della Direzione dei Servizi.

ART. 54

I servizi demandati alle squadre urbane consistono prevalentemente in attività di carattere sanitario e socio-assistenziale, e più precisamente:

- a. nel primo soccorso e nel trasporto assistito di persone inferme ed infortunate e degli eventuali accompagnatori (a titolo gratuito e per l'assistenza psico-fisica degli stessi infermi ed infortunati)
- b. nel trasporto e accompagnamento di personale medico ed infermieristico
- c. nell'assistenza a manifestazioni ed eventi in previsione di possibili interventi
- d. in eventuali altri servizi previsti dall'Art. 2 dello Statuto e deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 55

Verificandosi la coincidenza dei servizi urbano e in altra sede, il Milite deve presentarsi per il servizio urbano.

Tuttavia, egli può richiedere l'autorizzazione al Responsabile di Squadra e prestare la sua opera altrove.

ART. 56

I militi di turno urbano, comandati in servizio in altra località, vengono considerati presenti a tutti gli effetti.

Sul rapporto delle presenze, il Responsabile annoterà la loro presenza in altra sede (PAS).

E' considerato presente in altra sede il Milite assente nella guardia notturna compresa tra due turni successivi di servizio in altra sede.

Capitolo XI - SQUADRA DI MONTAGNA

ART. 57

Nell'ambito della Croce Verde Torino, opera una squadra di soccorso e servizi socio-assistenziali presso località montane, denominata: "Squadra di Montagna".

Di tale squadra possono far parte i Militi in possesso della qualifica di soccorritore 118 Regione Piemonte che, superata la visita medica abilitativa, abbiano frequentato l'apposito corso presso la Scuola soccorso piste "Pino Peirasso" e superato le prove teorico-pratiche di fronte alla Commissione esaminatrice come da regolamento della scuola stessa.

Della squadra possono far parte, oltre ai Militi della Croce Verde Torino anche i volontari di altre Associazioni di volontariato aderenti all'ANPAS Piemonte, operanti all'interno del sistema di Emergenza Sanitaria 118 ed in possesso degli standard formativi regionali in vigore purché soci volontari della Croce Verde Torino.

ART. 58

La Squadra di Montagna è composta di:

- un Responsabile di Squadra
- uno o più Vice Responsabili di Squadra
- un Responsabile per ciascuna stazione sciistica
- un delegato di squadra
- uno o più magazzinieri
- i Militi

La carica di Responsabile di Stazione è compatibile con la carica di Vice Responsabile di Squadra.

ART. 59

Aggregati alla Squadra di Montagna sono i Militi che hanno superato l'esame di ammissione e stanno frequentando il percorso formativo previsto dalla Scuola Soccorso Piste "Pino Peirasso". Gli obiettivi, la struttura, il programma formativo della Scuola sono esplicitati all'allegato A del presente Regolamento.

I Militi che hanno ottenuto l'abilitazione al soccorso sulle piste vengono assegnati in prova, per almeno una stagione, alla Squadra di Montagna.

Al termine della prima stagione completa di servizio, il Responsabile di Squadra, sentiti i Responsabili di Stazione, potrà confermare l'assegnazione del Milite alla Squadra destinandolo ad una delle Stazioni servite, ferma la facoltà del Responsabile di mutare, anche solo temporaneamente, tale destinazione.

ART. 60

Il Responsabile della Squadra di Montagna viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore dei Servizi, sentito il parere dei Militi della Squadra. Dura in carica con la medesima periodicità indicata nello Statuto ed è rinnovabile secondo le modalità di cui al precedente art. 19 del presente Regolamento.

Il Responsabile della Squadra di Montagna fa parte integrante della Scuola Soccorso Piste Pino Peirasso, come indicato dal Regolamento della Scuola stessa.

ART. 61

I Vice Responsabili della Squadra di Montagna e i Responsabili di Stazione vengono proposti alla Direzione dei Servizi dal Responsabile di Squadra e sono nominati dal Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui al precedente art. 44 del presente Regolamento.

Il Magazziniere viene nominato dal Responsabile di Squadra con la medesima periodicità indicata nello statuto e scelto fra i componenti della Squadra stessa. La carica è rinnovabile.

Al Magazziniere competono tutte le incombenze in ordine alla gestione, alla distribuzione ed al controllo dei materiali occorrenti alla Squadra di Montagna. E' compito del Magazziniere segnalare al responsabile di Squadra i bisogni della Squadra, coordinandosi con gli altri magazzinieri eventualmente presenti in sede.

ART. 62

Il Responsabile di Squadra deve:

- coordinare i Vice Responsabili al fine di garantire la copertura dei servizi
- proporre la nomina dei Vice Responsabili
- accertarsi del permanere dell'idoneità fisica e tecnico-pratica dei Militi, anche con l'ausilio degli istruttori della Scuola Soccorso Piste Pino Peirasso
- visitare periodicamente le varie stazioni
- mantenere i rapporti con la Direzione dei Servizi
- convocare l'assemblea di fine stagione degli appartenenti alla squadra
- espletare tutte le formalità burocratiche e amministrative inerenti l'attività della Squadra, in collaborazione con le altre segreterie.

ART. 63

Al Responsabile di Squadra, ai suoi Vice Responsabili ed ai responsabili di Stazione compete l'organizzazione delle squadre nelle rispettive stazioni e tutte le incombenze relative all'attività e al comportamento dei Militi in servizio.

Ai Responsabili pervengono i rapporti giornalieri sui servizi resi. Agli stessi compete di tenere i contatti operativi con gli organi locali del soccorso sciistico.

ART. 64

I Militi rispondono direttamente del loro operato al Responsabile di Squadra, che risponde del comportamento e dell'ordine dei Militi stessi, secondo quanto indicato agli artt. 20 e 21 del presente Regolamento.

I Militi sono tenuti a partecipare alle riunioni della Squadra ed essere assidui e puntuali nel presentarsi in servizio.

Per essi valgono gli stessi criteri di cui all'Art. 28 del presente Regolamento.

ART. 65

L'impiego in servizio dei Militi della Squadra di Montagna è subordinato:

- alla verifica, prima dell'inizio di ciascuna stagione, della continuità del servizio presso le Squadre urbane per i Militi della Croce Verde Torino; i Militi che prestano servizio anche presso altre Associazioni Anpas dovranno fornire idonea attestazione rilasciata dalla propria Associazione che certifichi la continuità di servizio;

- alla presentazione, prima dell'inizio di ciascuna stagione, nelle forme stabilite dall'Associazione, di certificazione sanitaria attestante l'idoneità fisica per l'attività di soccorso in pista, con termine di validità almeno fino al fine della stagione sciistica;
- alla frequenza degli aggiornamenti organizzati dalla Scuola soccorso piste "Pino Peirasso" in accordo con la Direzione Sanitaria;
- all'uso dei dispositivi di protezione forniti dall'Associazione;
- all'uso della divisa nella conformazione stabilita.

I Militi che all'inizio della stagione sciistica hanno compiuto il 75° anno di età non possono essere abilitati ai servizi operativi. Ai Militi che compiono il 75° anno di età a stagione in corso è data facoltà di portarla a termine. Tutti i Militi che hanno una età superiore ai 75 anni possono svolgere altre mansioni non operative all'interno della Squadra, mantenendo la qualifica di socio volontario.

ART. 66

Ove richiesti, i Militi della Squadra di Montagna sono tenuti a partecipare ad eventuali operazioni di soccorso e di ricerca dispersi, anche se tali attività straordinarie esorbitano dalle normali prestazioni di soccorso sulle piste.

Per esigenze di servizio relative alla copertura dei turni, ogni Milite può venire comandato di servizio presso una stazione diversa da quella abituale, in via transitoria o per l'intera stagione.

ART. 67

Dopo 7 anni di anzianità di servizio urbano, il Milite della Croce Verde Torino che appartenga anche alla Squadra di Montagna può richiedere di prestare servizio solo in quest'ultima.

In questo caso il Milite dovrà garantire per ogni stagione un minimo di 15 giornate di servizio in montagna e non meno di 5 nelle squadre urbane, in giorni da concordare con la Direzione dei Servizi. I Militi che svolgono regolare servizio presso le squadre urbane devono garantire un minimo di 10 presenze in montagna.

I Militi in possesso di abilitazioni all'esercizio della professione di medico o infermiere professionale, che abbiano svolto per 5 anni regolare servizio urbano e che appartengano anche alla Squadra di Montagna possono richiedere di prestare servizio solo in quest'ultima con l'obbligo di garantire ogni stagione un minimo di 15 giornate di servizio in montagna, mantenendo la possibilità di prestare servizio anche presso squadre urbane.

La mancata osservanza di quanto sopra disposto costituisce grave mancanza che dovrà essere segnalata alla Direzione dei Servizi per i provvedimenti del caso.

ART. 68

Coloro che richiedono di far parte unicamente della Squadra di Montagna, devono ottenere la relativa autorizzazione da parte della Direzione dei Servizi, al fine di consentire, a quest'ultima, di provvedere alle necessarie sostituzioni nelle squadre urbane.

In caso di necessità i Militi della Squadra di Montagna possono essere sempre richiamati a svolgere servizio attivo anche presso le squadre urbane.

ART. 69

Le stagioni di servizio nella sola Squadra di Montagna vengono considerate, a tutti gli effetti, anni di anzianità maturati presso l'Ente.

Capitolo XII - SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 70

Per operare in modo organico durante gli interventi in occasione di pubbliche calamità (art. 2 dello Statuto e art. 1 del presente Regolamento), o di eventi eccezionali ed emergenze in genere è istituita la Squadra di Protezione Civile, denominata Nucleo Sanitario di Protezione Civile.

Il Nucleo Sanitario di Protezione Civile supporta le attività di carattere sanitario e assistenziale in collaborazione con le altre componenti della Croce Verde Torino in occasione di eventi particolari, nei quali vengono richieste anche le attività di Protezione Civile, ovvero in tutte le manifestazioni in cui se ne ravvisi la necessità.

Il coinvolgimento esige la formazione specifica dei suoi componenti, con le attrezzature ed i mezzi messi a disposizione.

ART. 71

Il Nucleo Sanitario di Protezione Civile dipende dalla Direzione dei Servizi, che ne chiederà l'intervento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità in occasione di eventi attesi e in occasione di eventi eccezionali.

Il Direttore dei Servizi manterrà i contatti con il Consiglio Direttivo e con le varie Istituzioni. Sottoporrà al Consiglio Direttivo il resoconto delle attività svolte in occasione degli interventi effettuati.

La squadra di Protezione Civile è composta di:

- un Responsabile di Squadra
- uno o più Vice Responsabili (di cui uno addetto alla formazione)
- uno o più Magazzinieri
- un Responsabile per ogni specializzazione
- i Militi.

Il logo del Nucleo Sanitario di Protezione Civile è tondo con bordo di colore blu e interno di colore arancio. All'interno della parte arancio è posto un triangolo equilatero di colore blu rappresentante il simbolo internazionale della Protezione Civile. All'interno del triangolo è posta la croce con le mani incrociate e la data di fondazione della Croce Verde Torino in colore bianco. Nel cerchio periferico di colore blu sono riportate le scritte: CROCE VERDE TORINO – NUCLEO SANITARIO PROTEZIONE CIVILE in bianco. Il logo, previo autorizzazione della Direzione dei Servizi, può essere apposto sui mezzi, sulla divisa della Croce Verde Torino, su materiale divulgativo e di comunicazione.

ART. 72

Tutti i militi e gli aggregati attivi dell'Ente possono far parte del Nucleo Sanitario di Protezione Civile, rimanendo tuttavia in carico alla propria Squadra/Sezione dove continueranno ad effettuare il normale servizio richiesto.

Sono aggregabili alla squadra di Protezione Civile tutti i Militi a qualunque squadra/sezione essi appartengano, purché abbiano frequentato i corsi previsti dalla normativa vigente.

Essi si incaricano, se necessario, dell'intervento sanitario e di quelle incombenze che verranno loro assegnate secondo le necessità di volta in volta riscontrate sul luogo dell'intervento.

A ogni componente è richiesta la partecipazione alle riunioni periodiche, ai momenti formativi, nonché la disponibilità ad effettuare gli interventi, sia programmati, sia eccezionali.

L'affidabilità del nuovo componente e la sua solidarietà con gli impegni del Nucleo Sanitario di Protezione Civile rimane soggetta alla valutazione del Responsabile, insieme alla Direzione dei Servizi ai fini della conferma d'appartenenza.

In caso di emergenza il Milite deve dare priorità al servizio per Nucleo Sanitario di Protezione Civile secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione dei Servizi in accordo con il Responsabile del Nucleo Sanitario di Protezione Civile.

ART. 73

Il Responsabile del Nucleo Sanitario di Protezione Civile viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore dei Servizi sentito il parere dei Militi della Squadra. Dura in carica con le modalità e la periodicità indicate nello statuto ed è rinnovabile.

Il Vice o i Vice Responsabili della Nucleo Sanitario di Protezione Civile vengono proposti alla Direzione dei Servizi dal Responsabile di Squadra e nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario, il o i Magazzinieri e i Responsabili di ogni specializzazione vengono designati dal Responsabile di squadra fra i componenti della squadra stessa.

Durano in carica con le modalità previste per il Responsabile del Nucleo Sanitario di Protezione Civile e sono rinnovabili.

Il rinnovo delle cariche del Nucleo Sanitario di Protezione Civile deve avvenire come previsto dall'Art. 19 del presente Regolamento.

ART. 74

Il Responsabile di Squadra, coadiuvato dai suoi Vice deve:

- organizzare la squadra nelle singole specializzazioni;
- provvedere alla nomina di un Responsabile per ogni specializzazione;
- accertarsi dell'idoneità dei componenti della squadra;
- verificare periodicamente la validità delle singole specializzazioni;
- richiedere, agli organi preposti, corsi di formazione (interni e/o esterni) ;
- proporre iniziative per lo sviluppo della cultura della protezione civile e la coscienza del prevedere e prevenire le cause di eventi calamitosi ed eccezionali
- mantenere i rapporti con la Direzione dei Servizi;
- convocare l'assemblea una volta all'anno, prima dell'assemblea generale;
- espletare tutte le formalità (in collaborazione con le altre segreterie) burocratiche e amministrative inerenti l'attività del Nucleo Sanitario di Protezione Civile.

ART. 75

Al Segretario amministrativo competono tutte le incombenze inerenti, in tale campo, al Nucleo Sanitario di Protezione Civile. da esercitarsi in stretto contatto con il Direttore Amministrativo.

Al o ai Magazzinieri competono tutte le incombenze in ordine alla distribuzione, al controllo e al mantenimento in efficienza del materiale e delle attrezzature occorrenti all'attività del Nucleo Sanitario di Protezione Civile.

E' compito del o dei Magazzinieri segnalare al Responsabile di squadra i bisogni della Squadra stessa e coordinarsi con gli altri Magazzinieri presenti in sede.

Al Responsabile di Specializzazione competono tutte le incombenze relative la sua specialità e all'attività prestata dai Militi ad essa aderenti, compreso il controllo del loro comportamento durante il servizio.

I Militi rispondono direttamente del loro operato al Responsabile di Specializzazione (in sua assenza al Responsabile di Squadra o al Direttore dei Servizi).

Durante gli interventi di Protezione Civile. dovranno indossare l'abbigliamento identificativo o, in deroga, l'abbigliamento indicato dal Responsabile del Nucleo Sanitario di Protezione Civile.

ART. 76

Tutti i documenti relativi al Nucleo Sanitario di Protezione Civile, per quanto di competenza, devono essere redatti su carta intestata dell'Ente e deve risultare l'identità del mittente del documento stesso.

Tutte le carte, i registri e qualsiasi documentazione di pertinenza del Nucleo Sanitario di Protezione Civile non possono, se non per ragioni estranee all'amministrazione dell'organismo, essere portati all'esterno dell'Ufficio della Direzione dei Servizi o dei locali destinati alla squadra stessa.

ART. 77

Il Nucleo Sanitario di Protezione Civile potrà disporre di alcuni mezzi di trasporto individuati da utilizzare in modo prioritario.

I componenti del Nucleo Sanitario di Protezione Civile si impegnano ad un uso corretto e consono di tali mezzi, evitando gli abusi e salvaguardando l'efficienza. Le attrezzature assegnate dovranno essere collocate in luoghi idonei, mantenute e salvaguardate in modo corretto per garantirne sempre la massima efficienza possibile.

In caso di necessità di interventi, definiti eccezionali, o per la loro sostituzione si richiederà l'intervento della Croce Verde Torino.

Attraverso gli strumenti ritenuti idonei dovrà sempre essere possibile conoscere la situazione delle attrezzature, il loro stato, la loro ubicazione e quanto altro necessario per la corretta gestione.

L'inventario delle attrezzature sarà sempre aggiornato e consultabile.

Il locale dove sono custodite le attrezzature sarà accessibile secondo le modalità di accesso rese note ai fruitori.

Presso ogni Sezione è predisposto un armadio dove sono contenuti alcuni presidi di primo intervento.

ART. 78

Le necessità di spesa per interventi implementativi e manutentivi alle attrezzature o alle strutture di competenza dovranno essere esposte dettagliatamente alla Direzione dei Servizi e al Consigliere incaricato in modo che se ne valuti in ogni momento la congruità e la convenienza, ai fini dell'autorizzazione.

In caso di interventi eccezionali verranno attivate procedure straordinarie.

Il Nucleo Sanitario di Protezione Civile può proporre alla Direzione dei Servizi la partecipazione a bandi, sovvenzioni, contributi promossi da Istituzioni e privati.

ART. 79

Tutti i componenti del Nucleo Sanitario di Protezione Civile dovranno comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei dati relativi alla propria scheda anagrafica quale esistente negli archivi della Croce Verde Torino.

Se richiesti, dovranno essere indicati anche i periodi di vacanza dal proprio posto di lavoro, gli eventuali trasferimenti e quanto altro utile ad assicurare una pronta reperibilità.

Due membri del Nucleo Sanitario di Protezione Civile, con turni almeno settimanali, saranno reperibili 24 ore su 24, senza soluzione di continuità, per rispondere alle urgenze in modo immediato.

Il Nucleo Sanitario di Protezione Civile verrà dotato degli strumenti di comunicazione che la Croce Verde Torino di volta in volta riterrà opportuni e necessari.

In caso di emergenza verrà redatto un protocollo sulle modalità di allertamento del personale volontario o dipendente presente presso le varie sedi della Croce Verde Torino.

ART. 80

Ogni milite appartenente al Nucleo Sanitario di Protezione Civile è tenuto a partecipare ai momenti formativi/informativi disponibili a seconda del piano formativo complessivo che la Croce Verde Torino adotterà.

ART. 81

Il Nucleo Sanitario di Protezione Civile si riunirà almeno una volta al mese; in tale occasione verranno trattati gli argomenti all'ordine del giorno, la programmazione delle attività e i turni di reperibilità per il periodo successivo. In caso di chiamata le operazioni da mettere in atto saranno stabilite secondo quanto indicato all'art. 23 del presente Regolamento.

ART. 82

S'intende "Missione" ogni intervento non riconducibile alle normali attività della Croce Verde Torino. In caso di invio, i mezzi di trasporto dovranno, durante le fasi di trasferimento e per tutta la durata della missione, rispettare le disposizioni legislative vigenti (Codice della Strada o eventuali norme diverse se si tratta di paesi fuori dai confini italiani).

Dovranno viaggiare con i fari ed i mezzi ottici supplementari (lampeggianti) accesi.

Il Responsabile di missione verrà dotato degli strumenti di comunicazione che la Croce Verde Torino di volta in volta riterrà opportuni e necessari.

Il Responsabile di Missione, o chi da lui nominato, sarà l'unico referente per eventuali comunicazioni sia in entrata che in uscita.

Il Responsabile di Missione coordinerà altresì tutti i componenti del gruppo impegnato

nella missione, siano essi appartenenti al Nucleo Sanitario di Protezione Civile, siano essi provenienti da squadre/sezioni.

Nel caso della concessione dei benefici di Legge (art. 10 e 11 lg. 255), sarà cura del Responsabile del Nucleo Sanitario di Protezione Civile, fornire nel più breve tempo possibile alla Croce Verde Torino tutti i dati necessari all'espletamento delle pratiche necessarie.

Durante la missione, il Responsabile della stessa dovrà tenere un diario giornaliero aggiornato di tutte le attività.

ART. 83

La Direzione dei Servizi può richiedere l'intervento del Nucleo Sanitario di Protezione Civile in occasione di eventi programmati come assistenze ad eventi sportivi, manifestazioni, concerti, ecc. concordando con il Responsabile di squadra le necessità e le modalità dell'intervento.

Se necessario si provvederà alla nomina di un Responsabile per lo specifico evento.

L'incaricato provvederà a reclutare i colleghi del Nucleo Sanitario di Protezione Civile per la copertura delle esigenze, predisporrà il materiale necessario, richiederà i materiali ed i mezzi necessari.

Capitolo XIII - SQUADRE SPECIALISTICHE E GRUPPI DI INIZIATIVA

ART. 84

Le squadre specialistiche ed i gruppi di iniziativa operano in quei settori per cui sono state costituite a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Il loro compito consiste nelle attività previste dagli scopi statuari e/o deliberate dal Consiglio Direttivo al momento dell'istituzione.

Opereranno in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento in quanto compatibile, e potranno dotarsi di un proprio regolamento, comunque sempre in conformità allo statuto ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 85

Le squadre specialistiche o i gruppi di iniziativa devono essere composte di:

- un Responsabile di Squadra
- uno o più Vice Responsabili
- i Militi.

Le attività delle squadre specialistiche saranno vigilate dalla Direzione dei Servizi, salvo disposizioni diverse del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 86

Il Responsabile di ogni Squadra specialistica viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore dei Servizi sentito il parere espresso dai Militi della squadra.

Dura in carica con le modalità e la periodicità indicate nello Statuto ed è rinnovabile ai sensi dell'Art. 19 del presente Regolamento.

Il Vice o i Vice Responsabili della squadra vengono proposti alla Direzione dei Servizi dal Responsabile di Squadra e nominati dal Consiglio Direttivo.

ART. 87

Il Responsabile di Squadra, coadiuvato dai suoi Vice deve:

- organizzare la squadra nelle sue attività;
- accertarsi dell'idoneità dei componenti della squadra;
- richiedere, agli organi preposti, corsi di formazione (interni e/o esterni);
- mantenere i rapporti con la Direzione dei Servizi;
- convocare l'assemblea una volta all'anno, prima dell'assemblea generale;
- espletare tutte le formalità (in collaborazione con le altre segreterie) burocratiche e amministrative inerenti l'attività della squadra specialistica.

Capitolo XIV – GRUPPO AUTISTI

ART. 88

Il Gruppo Autisti è composto dai militi che, possedendo i requisiti richiesti dal Regolamento dei Servizi, sono abilitati alla conduzione dei mezzi automobilistici dell'Associazione.

Per mantenere la qualifica di autista, il milite dovrà seguire obbligatoriamente le sessioni teoriche e le prove pratiche di guida programmate dalla scuola "Vigna-Naretto".

Nella prima applicazione di tale disposizione, il termine ultimo per gli autisti che non hanno ancora frequentato i corsi succitati sarà il 31/12/2020.

L'autista che entro tale data non avrà sostenuto la formazione prevista perderà l'abilitazione alla guida.

ART. 89

Il Responsabile del Gruppo Autisti è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore dei Servizi. Egli può avvalersi di collaboratori, anche esterni alla Croce Verde Torino, proposti alla Direzione dei Servizi e dalla stessa approvati.

Al Responsabile del Gruppo Autisti compete:

- preparare ed organizzare gli autisti;
- verificarne i requisiti e l'idoneità mediante opportune prove teorico-pratiche, riguardanti anche la toponomastica;

- accertare, anche su segnalazione dei Responsabili di Squadra o di Sezione, la persistenza negli autisti dei requisiti di idoneità;
- mantenere aggiornati i documenti relativi agli autisti, controllando la validità delle patenti di guida;
- accertare le modalità dei sinistri, proponendo alla Direzione dei Servizi i provvedimenti da assumere;
- inviare gli autisti che, raggiunti i limiti di età previsti, hanno l'obbligo di effettuare una visita medica per appurare il mantenimento dei requisiti fisici utili e necessari per poter guidare i mezzi di soccorso.

ART. 90

Compete al Responsabile di Sezione o di Squadra affidare ad un o più membri della Sezione, ovvero della Squadra, l'incarico di esaminare in via preventiva e continuativa il comportamento sia degli aspiranti autisti sia degli autisti effettivi riferendo al Responsabile stesso.

ART. 91

Potrà chiedere di essere abilitato alla guida dei mezzi di soccorso il milite in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, previa richiesta scritta del Responsabile di Squadra o di Sezione.

In caso di mancato accoglimento la domanda può essere ripresentata.

Oltre al possesso dei requisiti sopra richiesti, per sostenere l'esame per la guida delle autoambulanze per i rientri, il milite dovrà aver compiuto l'età di anni 23.

Compiuto il 65° anno di età, l'autista non è più abilitato ai servizi urgenti.

Su richiesta del Responsabile di Squadra, è possibile prorogare tale limite di età nel modo seguente:

- fino al compimento del 70° anno, previa effettuazione da parte del Responsabile del Gruppo Autisti, o di suo delegato, di una prova di guida che avrà validità annuale, con scadenza il giorno e mese di compimento dell'età anagrafica. La richiesta deve riportare oltre al nominativo del milite autista, anche la data di nascita ed un giudizio sul milite stesso.
- fino al compimento del 75° anno, oltre a quanto sopra previsto, l'abilitazione alla guida è subordinata all'effettuazione di una visita medica specialistica che ne confermi l'idoneità. Per l'abilitazione ai servizi non urgenti è sufficiente il superamento della prova di guida annuale.

All'autista verrà consegnato tesserino attestante l'abilitazione alla guida.

Tale documento dovrà essere vidimato annualmente dall'Ente.

Compiuto il 75° anno di età non sarà più possibile guidare mezzi dell'Ente, con a bordo terzi trasportati che non siano dipendenti e/o soci dell'Ente.

ART. 92

Il Conducente di qualsiasi automezzo dell'Associazione è l'unico responsabile del rispetto delle regole e norme del Codice della Strada.

A lui, esclusivamente, compete la scelta dell'itinerario da percorrere.

Egli risponde anche disciplinarmente degli errori tecnici eventualmente commessi.

Sull'autista grava, inoltre, la responsabilità civile, penale ed amministrativa per le infrazioni alle norme di circolazione giusto quanto previsto dalla vigente legislazione regolante la materia.

ART. 93

L'autista dovrà mantenersi in condizioni psico-fisiche idonee per tutta la durata del servizio astenendosi rigorosamente dalla assunzione di qualsiasi bevanda alcolica o di psicofarmaci.

All'autista compete:

- compilare il foglio di servizio, riscuotere la tariffa e le eventuali oblazioni;
- usare l'automezzo con correttezza e cura, non consentendone l'uso ad altri soggetti se non debitamente autorizzati;
- controllare l'efficienza dell'autoveicolo, prima di iniziare il servizio, al fine di verificarne l'operatività meccanica e funzionale del mezzo;
- segnalare, per iscritto, al Responsabile dell'Autoparco ogni anomalia o condizione di pericolo del veicolo rilevata durante il controllo preventivo ovvero durante lo svolgimento del servizio (tale rapporto dovrà sempre essere vistato dal Responsabile di Squadra);
- stilare, utilizzando l'apposita modulistica interna all'Ente, in caso di sinistro il relativo rapporto che dovrà essere inviato al Responsabile Autoparco e a quello del Gruppo Autisti.

Se la compilazione dei rapporti, avverrà in forma telematica, bisognerà seguire le specifiche procedure impartite.

ART. 94

Nell'uso degli autoveicoli si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e dei suoi trasportati, in relazione al tipo di mezzo, alla velocità ed alle caratteristiche del percorso.

In particolare, indipendentemente da quanto consentito dalla carta di circolazione del mezzo, i posti anteriori potranno essere occupati solo da due persone, mentre in caso di manovra di retromarcia, è fatto obbligo di farsi coadiuvare da persona a terra.

ART. 95

Comportamento degli autisti.

Durante l'espletamento dei Servizi normali l'autista deve osservare scrupolosamente tutte le norme di legge con particolare riguardo alle norme specifiche del Codice della Strada.

E' vietato l'uso di ogni segnale di allarme visivo e/o sonoro durante l'espletamento dei servizi normali.

L'espletamento dei servizi urgenti comporta la rigorosa osservanza delle disposizioni che seguono: si intende urgente il servizio comandato come tale dalle Istituzioni preposte (sistema 118) o dalle persone demandate alla medesima funzione (Responsabile di Squadra o milite responsabile del servizio nel caso di aggravamento del paziente).

I segnali supplementari di allarme luminosi e sonori vanno sempre utilizzati congiuntamente ed in via continuativa. Non è ammesso l'uso disgiunto di tali sistemi. Sulle autostrade è ammesso l'uso del solo segnale di allarme luminoso, ma è necessario il dispositivo supplementare di allarme sonoro per i varchi autostradali.

La velocità deve essere proporzionata alle condizioni del traffico, delle strade e – soprattutto – alla patologia del paziente trasportato.

ART. 96

Comportamento in caso di sinistro nell'espletamento di un servizio urgente.

Qualora nell'espletamento di un servizio urgente il mezzo venisse coinvolto in un sinistro stradale, l'autista deve attenersi alle seguenti norme.

Sinistro stradale in servizio urgente

a) senza paziente a bordo

1. Fermarsi sempre;
2. Avvisare la Centrale Operativa 118 che non si è più operativi;
3. Constatare che non ci siano feriti;
4. Avvisare la sede Croce Verde Torino dell'accaduto e chiedere istruzioni in merito;
5. Scambiare i dati essenziali ed in particolare chiedere alla controparte: nome e cognome, indirizzo e numero telefonico del conducente e del proprietario del veicolo e dell'assicurato se diversi dal proprietario, tipo del veicolo, numero e targa e compagnia assicurativa;
6. Avvisare la Centrale Operativa 118 appena si è nuovamente operativi;
7. Rientrati in Sede stilare il rapporto, utilizzando gli appositi moduli, da inviare al Responsabile Autoparco ed al Gruppo Autisti.
8. Presentarsi il prima possibile in Sede Croce Verde Torino, durante l'orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 20,00), per stilare la denuncia.

b) con paziente grave a bordo (caso di incidente lieve che non compromette la possibilità di portare a termine il servizio):

1. Fermarsi sempre;
 2. Annotare la targa del veicolo, la compagnia assicurativa ed il numero telefonico della controparte;
 3. Comunicare alla controparte di rivolgersi presso la Sede Croce Verde Torino, durante l'orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 20,00);
 4. Rientrati in Sede stilare il rapporto, utilizzando gli appositi moduli, da inviare al Responsabile Autoparco ed al Gruppo Autisti.
 5. Presentarsi il prima possibile in Sede Croce Verde Torino, durante l'orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 20,00), per stilare la denuncia.
- c) con paziente grave a bordo (caso di incidente grave che rende impossibile la prosecuzione del servizio).
1. Fermarsi sempre;
 2. Avvisare immediatamente la Centrale Operativa 118 per ottenere il/i mezzo/i di supporto e richiedere l'invio delle Forze dell'Ordine per i rilievi del caso;
 3. Avvisare la Sede Croce Verde Torino, in modo da attivare le procedure per il traino del veicolo e per far intervenire il Responsabile in caso di necessità;
 4. Dare priorità alle condizioni del paziente a bordo e/o ai nuovi feriti;
 5. Raccogliere le generalità di eventuali testimoni;
 6. Rientrati in Sede stilare il rapporto, utilizzando gli appositi moduli, da inviare al Responsabile Autoparco ed al Gruppo Autisti.
 7. Presentarsi il prima possibile in Sede Croce Verde Torino, durante l'orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 20,00), per stilare la denuncia.

ART. 97

Comportamento in caso di sinistro nell'espletamento di un servizio non urgente. Qualora nell'espletamento di un servizio non urgente il mezzo venisse coinvolto in un sinistro stradale, l'autista deve attenersi alle seguenti norme.

a) Sinistro stradale in servizio non urgente o fuori servizio (comunque senza paziente a bordo).

1. Fermarsi sempre;
2. Constatare che non ci siano feriti;
3. Avvisare il Responsabile della Sede Croce Verde Torino, in modo da attivare le eventuali procedure per il traino del veicolo e per far intervenire il Responsabile in caso di necessità;
4. Compilare il C.I.D. (constatazione amichevole) in tutte le sue parti;
5. Raccogliere le generalità di eventuali testimoni;
6. Portare, se possibile, a termine il servizio;

7. Rientrati in Sede stilare il rapporto, utilizzando gli appositi moduli, da inviare al Responsabile Autoparco ed al Gruppo Autisti.
- b) Sinistro stradale in servizio non urgente con paziente a bordo.
1. Fermarsi sempre;
 2. Constatare che non ci siano feriti;
 3. Avvisare la Sede Croce Verde Torino e/o la Centrale Operativa 118, se il servizio è espletato per conto di quest'ultima, comunicando se è possibile portare a termine il servizio o se è necessario l'invio di un altro mezzo;
 4. Verificare l'entità dei danni subiti e/o arrecati;
 5. Scambiare i dati essenziali ed in particolare chiedere alla controparte: nome e cognome, indirizzo e numero telefonico del conducente e del proprietario del veicolo e dell'assicurato se diversi dal proprietario, tipo del veicolo, numero e targa e compagnia assicurativa;
 6. Raccogliere le generalità di eventuali testimoni;
 7. Portare, se possibile, a termine il servizio;
 8. Rientrati in Sede stilare il rapporto, utilizzando gli appositi moduli, da inviare al Responsabile Autoparco ed al Gruppo Autisti.
 9. Presentarsi il prima possibile in Sede Croce Verde Torino, durante l'orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 20,00), per stilare la denuncia.

ART. 98

Procedure per la formazione degli aspiranti autisti.

I requisiti minimi per accedere all'iter formativo per aspiranti autisti sono:

- aver compiuto, all'atto della presentazione della domanda, il ventitreesimo (23°) anno di età;
- essere in possesso di patente di guida, di categoria B, da almeno tre anni;
- avere la qualifica, all'atto della presentazione della domanda, di milite ed aver superato da almeno otto mesi l'esame del corso regionale "Allegato A" o del corso regionale "Trasporto Infermi" ("Corso SARA");
- aver dimostrato assiduità nella copertura dei turni di guardia;
- ottenere il parere favorevole del Responsabile di Squadra, da esprimersi con apposito modulo certificando i requisiti sopra descritti.

ART. 99

L'autorizzazione ai cosiddetti "Rientri" viene rilasciata dal Responsabile del Gruppo Autisti per gli autisti della Sede di Torino e dal Responsabile degli Autisti di Sezione per quelli delle Sezioni. La prova dovrà essere diretta ad accertare se l'aspirante autista conosca e rispetti le norme del Codice della Strada. Tale verifica potrà anche essere effettuata con prove scritte a quiz. Dopo

l'autorizzazione per i Rientri decorrerà l'iter formativo che dovrà obbligatoriamente seguire le seguenti fasi:

1. Il periodo dei "Rientri" avrà una durata minima di due mesi, durante il quale l'autista dovrà avere effettuato almeno venti guide senza paziente a bordo. Al termine l'aspirante autista potrà accedere, previo parere favorevole del Responsabile di Squadra o Sezione degli autisti, alla prova per poter guidare i mezzi dell'Ente per i soli servizi "normali" (non urgenti). La prova verrà effettuata per tutti unicamente dal Gruppo Autisti della Sede. La prova sarà finalizzata a verificare sia che l'autista sia in grado di condurre l'ambulanza tenendo conto della patologia del paziente sia la conoscenza della toponomastica della città.
2. Il periodo dei "normali" dovrà comprendere l'espletamento di un minimo di venti (20) servizi di istituto o servizi non urgenti. L'aspirante autista dovrà provvedere alla compilazione di un apposito modulo ove riporterà gli estremi dei servizi effettuati controfirmati dal Responsabile.

L'abilitazione ai servizi "urgenti" sarà rilasciata dal Responsabile degli autisti di Squadra o Sezione, previa attenta valutazione della crescita formativa dell'aspirante autista ivi compresa la conoscenza della toponomastica anche dei Comuni costituenti la prima cintura della città di Torino e/o del territorio dove opera la sezione. Sarà suo onere comunicare al Responsabile del Gruppo Autisti, tramite apposita modulistica, la data dell'avvenuta abilitazione unendo copia del modulo delle guide effettuate. Potrà accedere alla prova della guida in urgenza solo il milite che avrà seguito il corso teorico di guida.

Al Responsabile degli autisti di Sezione spetterà il giudizio di ammissione, dell'autista già abilitato ai servizi di emergenza, alla guida dei mezzi di soccorso avanzato.

ART. 100

Il Responsabile di Squadra potrà, in caso di grave impossibilità a garantire il servizio, autorizzare un aspirante autista non ancora abilitato ai servizi urgenti a svolgere detto servizio, possibilmente senza affidargli la guida di ambulanze di soccorso avanzato. Detto Responsabile dovrà comunicare tale decisione per iscritto al Responsabile del Gruppo Autisti.

ART. 101

I provvedimenti di sospensione dalla guida e di revoca dell'autorizzazione alla guida vengono adottati dalla Direzione dei Servizi su proposta del Responsabile del Gruppo Autisti.

A norma di Regolamento è facoltà del Direttore dei Servizi disporre l'invio degli autisti presso laboratori specializzati per esami psicotecnici ed attitudinali.

Nessuna sanzione potrà essere irrogata nei confronti dell'autista coinvolto senza colpa in un sinistro.

ART. 102

Il Responsabile degli Autisti di Squadra/Sezione deve vigilare in via continuativa sulla condotta degli autisti della Squadra/Sezione comunicando al proprio Responsabile di Squadra/Sezione eventuali inosservanze all'articolo 6 del presente Regolamento.

Il Responsabile di Squadra/Sezione, di concerto con il Responsabile Autisti di Squadra/Sezione, valutata la fondatezza delle censure, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni per impedire, al solo fine di tutela delle persone e/o cose, agli autisti della propria Squadra/Sezione la reiterazione delle violazioni segnalate.

Egli dovrà sempre inviare un rapporto al Responsabile del Gruppo Autisti indicando, con succinta motivazione, il provvedimento assunto nei confronti dell'autista.

Il Gruppo Autisti potrà dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere in applicazione del presente articolo.

ART. 103

Il Responsabile del Gruppo Autisti ed i suoi collaboratori, al solo fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose nell'espletamento dei servizi, vigilano in via continuativa su tutti gli autisti dell'Ente.

Essi potranno, in accordo con la Direzione dei Servizi, assumere tutti i provvedimenti volti a salvaguardare i soggetti coinvolti nello svolgimento dei servizi istituzionali.

Il Responsabile del Gruppo Autisti potrà, con istanza motivata, proporre alla Direzione dei Servizi di disporre la revoca dell'autorizzazione alla guida dei mezzi dell'Ente nei confronti degli autisti inadempienti.

ART. 104

I sinistri provocati alla guida delle autovetture dell'Ente stesso e di altri soggetti con i quali la Croce Verde Torino ha stipulato preventiva convenzione (utilizzate a vario titolo) daranno luogo – fatto salvo l'esonero del milite dalla guida in casi di particolare gravità – al semplice richiamo verbale.

Tali provvedimenti potranno essere di pregiudizio all'autorizzazione alla guida delle autoambulanze.

ART. 105

Qualora venisse riscontrata l'esistenza di sinistri non denunciati regolarmente, fatta salva l'applicazione nei confronti dell'autista dei provvedimenti previsti dal presente Regolamento, l'intero equipaggio sarà passibile dei provvedimenti disciplinari contemplati dallo Statuto dell'Ente.

ART. 106

Nel caso di sinistro stradale grave (e cioè nel caso in cui vi siano feriti, anche se con lesioni di lieve entità, e/o gravi danni ai veicoli coinvolti) l'autista dovrà ritenersi automaticamente sospeso dalla guida dei mezzi dell'Ente per tre mesi. Alla scadenza di tale periodo il Responsabile di Squadra/Sezione, sentito il parere del Responsabile Autisti di Squadra/Sezione, potrà richiedere al Responsabile del Gruppo Autisti la revoca della sospensione. Il Responsabile del Gruppo Autisti, valutati gli atti ed in accordo con la Direzione dei Servizi, potrà, in alternativa, assumere nei confronti dell'autista altri diversi provvedimenti a norma del presente Regolamento ovvero revocare la suddetta sospensione.

Capitolo XV - RAPPRESENTANTI MILITI E DELEGATI DI SQUADRA

ART. 107

Ogni squadra indica uno o più Delegati, con il massimo di tre, eletti fra i suoi componenti. Essi durano in carica fino al 31 dicembre di ogni anno e, durante tale periodo, hanno la funzione di rappresentare la squadra in seno al Consiglio dei Delegati.

ART. 108

L'elezione dei Delegati dovrà avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno ed il nominativo del Delegato dovrà essere comunicato alla Direzione dei Servizi e, per conoscenza, ai Rappresentanti Militi in carica.

Ogni sezione ha diritto ad eleggere propri Delegati, con un massimo di tre per Sezione.

Entro il 31 gennaio successivo, i Delegati eletti dovranno designare concordemente un loro segretario.

ART. 109

I Rappresentanti Militi partecipano alle sedute consiliari con voto consultivo in rappresentanza del Corpo Militi.

I rappresentanti Militi, in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Allo scadere del termine, e nei tempi dettati dall'art. 9 del presente Regolamento, verrà convocata l'assemblea Militi per l'elezione del Rappresentante cessato per scadenza del termine.

Nell'ipotesi in cui risultasse eletto un Delegato di squadra, questi dovrà essere sostituito nella sua carica di Delegato da altro Milite eletto secondo quanto previsto dall'Art. 133.

In caso di dimissioni congiunte di tutti i Rappresentanti Militi, verrà indetta un'assemblea Militi straordinaria con nuove elezioni nelle quali si designeranno i nuovi Rappresentanti Militi con gli stessi criteri e durata previsti, quale norma transitoria, al terzo comma del presente articolo.

In caso di dimissioni di uno solo o di due Rappresentanti Militi, entreranno in carica rispettivamente il primo e il secondo escluso nelle votazioni precedenti e resteranno in carica fino alla scadenza del triennio dei Rappresentanti Militi sostituiti.

ART. 110

E' compito specifico dei Delegati mantenere assidui collegamenti fra le squadre e con gli altri organismi dell'Ente, nonché riferire tutte le esigenze/istanze dei volontari al Responsabile di Squadra/Sezione. Per ogni argomento non strettamente legato a esigenze di servizio ne riferiscono ai Rappresentanti Militi, i quali le esporranno ai Consiglieri interessati. Delegato è colui/colei che deve assicurare, alla Direzione dei Servizi, il rispetto delle norme regolamentari e statutarie. Segnala prontamente al Responsabile di Squadra/Sezione tutte le violazioni delle suddette norme, coinvolgendo i Rappresentanti Militi e la Direzione dei Servizi in tutte le problematiche di non possibile immediata soluzione.

Promuove all'interno del proprio gruppo di appartenenza attività mirate di aggregazione sociale. Ha il compito specifico di promuovere incontro, conoscenza, dialogo anche tra le diverse squadre. Si impegna a promuovere la conoscenza dell'Associazione e delle sue molteplici attività presso i militi della propria squadra.

I Delegati vengono informati delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne discutono i contenuti rilevanti con i Rappresentanti Militi in occasione della prima riunione utile. E' facoltà dei Rappresentanti Militi, in tali occasioni, invitare i Consiglieri per approfondire tematiche di interesse collettivo.

ART. 111

Il Consiglio dei delegati, convocato dai Rappresentanti Militi, si riunisce indicativamente una volta al mese e comunque ogni qualvolta si riterrà

necessario. Compito dei Rappresentanti Militi, esporre in Consiglio Direttivo i contenuti emersi durante tali sedute.

ART. 112

Ai Rappresentanti Militi, in collaborazione con la Direzione dei Servizi, compete promuovere l'organizzazione delle premiazioni, delle manifestazioni, delle eventuali altre attività ricreative e di collaborare in supporto alla Direzione dei Servizi, per quelle analoghe incombenze che potranno essere a loro affidate.

Capitolo XVI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 113

Ogni cinque anni ha luogo la premiazione di tutti gli aventi diritto appartenenti al Corpo Militi. Per gli eventuali casi di decesso sopravvenuti durante il periodo considerato, è concessa la premiazione alla memoria.

L'attribuzione dei riconoscimenti è stabilita secondo il criterio seguente:

- 5 anni compiuti di anzianità di servizio attivo: medaglia d'argento o altro simbolo
- 10 anni compiuti di anzianità di servizio attivo: medaglia d'oro o altro simbolo

Per ogni ulteriori 5 anni di servizio attivo viene conferito un attestato (o altro riconoscimento da definirsi di volta in volta) da parte del Consiglio Direttivo.

Per servizio attivo si intende attività prestata ininterrottamente. Le presenze effettuate in altra sede vengono assimilate a quelle urbane.

I particolari riconoscimenti, costituiti dalla Medaglia Olivetti e dalla Medaglia Stroppiana, vengono assegnati dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri stabiliti dalle norme istitutive dei premi stessi.

ART. 114

Le dimissioni devono essere motivate e presentate per iscritto al Direttore dei Servizi.

Colui che si rende dimissionario potrà essere riammesso con la qualifica di Milite purché ripresenti domanda di ammissione entro un anno e giustifichi i motivi delle prestate dimissioni.

ALLEGATI

Croce Verde Torino - ANPAS Piemonte Scuola Soccorso Piste “Pino Peirasso”

La Croce Verde Torino opera nel soccorso in montagna (in particolare sulle piste da discesa) dal 1926 con una propria squadra specialistica, inizialmente chiamato “Gruppo escursionistico” ed in seguito “Squadra di Montagna”.

Fanno parte della Squadra di Montagna della Croce Verde Torino tutti i soci Volontari che ne facciano richiesta e che siano in possesso dell’attestato “Volontario Soccorritore 118 Piemonte” secondo la D.G.R. 271-46120 del 25.5.1995 e s.m.i. (Allegato A o B) come previsto dal regolamento dei servizi della Croce Verde Torino.

Obiettivi della scuola soccorso piste

- Formazione e certificazione degli Operatori di Primo soccorso su pista da discesa in ottemperanza alla L.R. 2 del 26.02.2009 e s.m.i.
- Aggiornamento degli operatori già certificati secondo specifici corsi

Struttura della scuola

La struttura della scuola è così composta:

Direttore della scuola nominato dal Consiglio Direttivo della Croce Verde Torino su proposta del Direttore dei Servizi della Croce Verde Torino e comunicato all’ANPAS Piemonte al quale spetta:

- il compito di sovrintendere ed organizzare l’attività della scuola secondo le direttive regionali e gli indirizzi del Consiglio Direttivo della Croce Verde Torino
- vigilare sull'applicazione del presente regolamento;
- La nomina della commissione giudicatrice, di cui ne è componente stabile, in accordo con il segretario della scuola.

La carica ha durata triennale è rinnovabile consecutivamente una sola volta, salvo motivata deliberazione del Consiglio Direttivo.

Direttore Sanitario della Croce Verde Torino, all'occorrenza coadiuvato da esperti sanitari, cui spettano i seguenti compiti:

- Verifica delle procedure sanitarie presenti nei corsi di formazione;
- Validazione delle linee guida relative al soccorso su pista;
- Aggiornamento sanitario dei formatori della scuola.

Segretario della scuola nominato dal Direttore della scuola in accordo con il Responsabile della squadra di montagna, al quale spettano i seguenti compiti:

- organizzare il corso annuale di formazione ed i corsi di aggiornamento;
- gestire i rapporti con gli aspiranti soccorritori;
- stabilire il calendario dei corsi teorici e pratici;
- gestire i rapporti con i docenti ed i formatori;
- aggiornare la documentazione amministrativa dei corsi;
- Mantenere aggiornato l'elenco dei formatori e delle relative abilitazioni;
- È componente stabile della commissione giudicatrice.

Le attività di cui sopra dovranno essere realizzate di concerto con il Direttore della scuola ed il Responsabile della squadra di montagna della Croce Verde Torino.

Formatori soccorso piste si suddividono in Formatori Sanitari e Formatori Tecnici. La qualifica di Formatore soccorso piste si ottiene dopo aver seguito e superato l'apposito percorso di formazione.

- I Formatori Sanitari devono essere in possesso della qualifica di Istruttore Volontario 118 Piemonte ed svolgere regolare attività di formazione presso la propria Associazione.
- I Formatori Tecnici hanno competenze specifiche e/o qualifiche negli ambiti tecnici attinenti le attività della scuola.

I formatori nell'ambito delle loro competenze hanno i seguenti compiti:

- Seguire le linee guida del Direttore e trasmetterle ai discenti in modo univoco;
- Affiancare i discenti nelle giornate di formazione sulle piste e redigere le relative relazioni necessarie per la valutazione finale.

Commissione esaminatrice: fanno parte stabilmente della Commissione il Direttore della scuola, il Segretario, il Responsabile della squadra di montagna o

persona da lui delegata ed almeno 3 Formatori ed eventuali membri supplenti. La commissione può essere integrata da esperti tecnici ai fini della valutazione di specifiche competenze. I pareri della commissione sono assunti con il parere favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Direttore. Compiti della commissione sono la valutazione della idoneità sciistica finalizzata all'attività di soccorso, la verifica in itinere e l'esame finale di abilitazione alla qualifica di Operatore di Primo Soccorso sulle piste da sci ai sensi della L.R. 2/2009 e s.m.i.

Per il conseguimento dei compiti istituzionali, la Scuola si avvale dei mezzi e dei materiali messi a disposizione dalla Croce Verde Torino nonché delle attrezzature messe a disposizione dall'ANPAS Piemonte e dalle relative associate.

L'attività della scuola non ha come obbiettivo l'insegnamento o il miglioramento della tecnica sciistica. Per il miglioramento delle tecniche sciistiche degli allievi e dei soggetti abilitati la Scuola, tramite Croce Verde Torino, può stipulare apposite convenzioni con le scuole sci presenti nei vari comprensori.

Percorso di abilitazione per Operatore di Primo Soccorso

Operatore di Primo Soccorso su Piste da discesa

Competenze

L'Operatore di Primo Soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero, di primo intervento e soccorso agli infortunati sulle piste da sci ai sensi dell'art. 20 comma 1, legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.

Requisiti per l'ammissione ai corsi:

- essere volontario presso una associata ANPAS Piemonte ed aver conseguito:
 - a. l'attestato "Volontario Soccorritore 118 Piemonte" secondo la D.G.R. 271-46120 del 25.5.1995 e s.m.i. (Allegato A o B)
 - b. L'abilitazione all'utilizzo dei defibrillatori semi-automatici ai sensi della D.G.R. 49-2905 del 14.09.2001 e s.m.i. (da conseguire per l'ammissione all'esame finale)

- avere adeguate capacità sciistiche finalizzate all'attività di soccorso piste sci.
- avere una età inferiore a 55 anni all'atto della richiesta.

Superata la verifica iniziale, il volontario dovrà:

1. presentare domanda di ammissione alla Croce Verde Torino producendo la documentazione prevista dai regolamenti dell'Associazione;
2. sottoporsi alla visita medica abilitativa secondo quanto indicato dal Regolamento della Croce Verde Torino.

I volontari che, all'atto di presentazione della domanda, siano già appartenenti alla Croce Verde Torino dovranno sostenere solo la visita medica abilitativa di cui al punto 2.

Attrezzatura

Per tutte le attività svolte in pista, l'aspirante operatore soccorso piste dovrà indossare l'apposita pettorina indicante la scritta "ALLIEVO" fornita da Croce Verde Torino. L'attrezzatura da sci è a carico dell'aspirante soccorritore e deve essere conforme alle norme vigenti in materia, idonea all'uso su piste battute ed alla comune tecnica di sci in pista, adeguatamente mantenuta per garantire un elevato grado di sicurezza all'operatore durante le attività tecnico pratiche.

Programma dei corsi

I corsi avranno una durata di 320 ore e saranno suddivisi in 2 moduli:

- Primo Modulo: 160 ore teoriche e pratiche sulla parte tecnica
- Secondo Modulo: 160 ore, allegato A, 4 ore BLSD, 6 ore soccorso in quota

Primo Modulo (160 ore teoriche e pratiche sulla parte tecnica)

NOZIONI di SICUREZZA SULLE PISTE

Obiettivi:

- comprendere i concetti di pericolo, di rischio e di prevenzione, valutare le condizioni di sicurezza;

- comprendere, conoscere ed imparare l'uso delle varie barelle previste per il trasporto sulle piste da sci, in tutte le possibili condizioni di innevamento e di difficoltà della pista;
- saper valutare le condizioni di sicurezza personale, della squadra e del ferito;
- conoscere le nozioni di base di cartografia, meteorologia alpina e nivologia;
- conoscere le caratteristiche delle aree sciabili e dei relativi impianti;
- conoscere le normative e gli obblighi ad essa connessi;
- saper effettuare le operazioni di apertura e chiusura delle piste;
- saper comunicare efficacemente le informazioni all'utenza.

Materie e contenuti:

Sicurezza sulle piste (teoria e pratica): 40 ore

Definizione di pericolo, prevenzione dei rischi, rischi del soccorritore, elementi di sicurezza sul lavoro, protezioni obbligatorie individuali, palinatura e segnaletica piste, la normativa e gli obblighi ad essa connessi in materia di impianti a fune, piste da sci.

Trasporto degli infortunati sulle piste da sci (teoria e pratica): 80 ore

- Materiali tecnici utilizzati per il soccorso e trasporto di infortunati sulle piste da sci;
- Metodi di trasporto della barella "toboga" con prove pratiche senza e con persona a bordo;
- Procedure di avvicinamento all'infortunato, messa in sicurezza dell'area, valutazione della scena, sicurezza dell'infortunato;
- Soccorso passivo, aiuto di sciatore in difficoltà;
- Prove pratiche inerenti la gestione della sicurezza sulle piste da sci durante gli interventi di soccorso;
- Prove pratiche sullo svolgimento delle operazioni nelle fasi di caricamento infortunato su barella "toboga" e successivo trasporto;
- Problematiche relative agli interventi con impiego di elicottero (collaborazione da parte dei soccorritori a terra durante le fasi di intervento con elicottero, comunicazioni radio e telefoniche per gestire l'intervento, tecniche di intervento impiegate nell'elisoccorso su piste da sci e relative norme di sicurezza, collaborazione con l'equipe di elisoccorso);

- Metodi di trasporto della barella “toboga” su terreno ripido e/o ghiacciato;
- Ricerca in valanga con sistema Recco, ARTVA e sondaggio (teorico e prove pratiche); procedure di autosoccorso, attività da svolgere prima dell'arrivo del soccorso organizzato e collaborazione con lo stesso;
- Cenni sulle procedure di svolgimento del soccorso in linea degli impianti a fune;
- Risoluzione di interventi su terreni con problematiche particolari (fuori pista nelle immediate vicinanze delle piste da sci, terreno ghiacciato, trasporto barella in traverso, brevi recuperi della barella in salita, assicurazione su corda fissa); prove pratiche sul campo, con simulazione d'impiego;
- Analisi delle capacità tecniche generali acquisite dai singoli partecipanti mediante simulazioni pratiche.

Nozioni di Cartografia, Meteorologia e Nivologia (teoria e pratica): 16 ore

- Cartografia: lettura di una carta topografica, segni convenzionali, coordinate, scale di misura. Strumenti di rilevazione topografica (altimetro, bussola); metodi di orientamento e navigazione con sistema GPS; orientamento mediante cartina dei percorsi sciabili fornite dalle società di impianti di risalita.
- Meteorologia: elementi di meteorologia alpina (principali parametri fisici, circolazione atmosferica, fronti e fenomeni meteorologici associati sulle Alpi); interpretazione dei bollettini meteorologici.
- Nivologia: formazione e metamorfismo del manto nevoso; proprietà fisiche della neve; classificazione delle valanghe e principali fattori che ne determinano il distacco; strumenti di misura e metodi di rilevamento meteo-nivometrico; test di stabilità. Interpretazione dei bollettini valanghe. Prevenzione degli incidenti da valanga.

Nozioni sulla Tipologia delle piste da sci: 4 ore

Caratteristiche delle aree sciabili. Cenni sugli impianti di risalita; tipologia degli impianti di innevamento artificiale; mezzi meccanici utilizzati sulle piste.

Nozioni sulle normative vigenti in materia di sicurezza piste: 10 ore

- Norme professionali (D.lgs. 363/2003 e l.r. 2/09).
- Segnaletica piste da sci.

- Procedure di sicurezza; procedure primo soccorso; interagire con i soccorsi, interazione con il mezzo aereo.

Norme di deontologia professionale

- Nozioni di Comunicazione e Lingua straniera (teoria e pratica) 10 ore
- Gestione delle relazioni con i turisti e con le istituzioni del comprensorio sciistico.
- Comunicazioni all'utenza in materia di corretto utilizzo delle piste in condizioni di sicurezza.

Secondo Modulo (160 ore, allegato A, 4 ore BLSD, 6 ore soccorso in quota)

NOZIONI di PRIMO SOCCORSO

Relativamente alle nozioni di primo soccorso, l'aspirante operatore soccorso piste deve aver sostenuto e superato le prove previste per ottenere:

- l'attestato "Volontario Soccorritore 118 Piemonte" secondo la D.G.R. 271-46120 del 25.5.1995 e s.m.i. (Allegato A o B) per un totale di 150 ore
- Abilitazione all'utilizzo dei defibrillatori semi-automatici ai sensi della D.G.R. 49-2905 del 14.9.2011 e s.m.i. per un totale di 4 ore più le ore previste per il retraining almeno biennale sulle manovre di RCP ai fini del mantenimento dell'abilitazione
- Corso specifico di nozioni teorico/pratiche di soccorso in quota e delle relative manovre per un totale di 6 ore quali ad esempio: conoscenza ed utilizzo dei principali presidi di immobilizzazione utilizzati sulle piste da sci, tecniche di prevenzione dall'ipotermia, tecniche di mobilizzazione tipiche dell'ambiente ostile (ad esempio ponte olandese, log-roll diretto su tavola spinale, utilizzo del dispositivo di estricazione per l'immobilizzazione del bacino e/o del femore).

Presenza

Durante il percorso formativo verrà rilevata la presenza del discente mediante apposito modulo che verrà controfirmato dagli istruttori nella casella corrispondente all'attività effettuata.

All'allievo, preliminarmente l'inizio dell'attività formativa, verrà consegnato un libretto/manuale contenente anche apposite schede di tirocinio, da compilarsi in ogni uscita pratica e da consegnare al termine della stessa al formatore di riferimento per la giornata. Tale documentazione costituirà elemento per la valutazione in itinere.

Programma dell'esame di accertamento dell'Idoneità tecnico-professionale per il rilascio dell'attestato di abilitazione

ESAME FINALE: al termine del corso ogni candidato dovrà superare un esame così articolato:

- **prova scritta** (questionario a risposta aperta o multipla) sulle materie oggetto del corso;
- **prova pratica** che verterà sulla simulazione di un intervento di soccorso sulle piste da sci da discesa e in una prova di trasporto di un infortunato utilizzando i dispositivi specifici. Per la parte inerente al soccorso dell'infortunato ogni allievo verrà valutato in base alla professionalità acquisita su:
 1. chiamata di soccorso e interazione soccorritori e responsabile soccorso;
 2. arrivo in scena e valutazione dei parametri vitali;
 3. valutazione dell'infortunato e messa in sicurezza del sito;
 4. tecniche di immobilizzazione del traumatizzato e trasporto in sicurezza.

Sono ammessi all'esame finale i candidati che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di lezione previste nel corso. La valutazione di ciascuna prova è espressa con un giudizio di "idoneità" o "non idoneità". I candidati che non abbiano conseguito il giudizio di idoneità nella prova scritta non sono ammessi alla prova pratica.

L'abilitazione si consegue con il giudizio di idoneità positiva nelle due prove, preso atto della valutazione in itinere. La commissione, al termine della prova, redige apposito verbale d'esame, trasmesso ad ANPAS Piemonte ed alla Croce Verde Torino, per l'aggiornamento dell'elenco degli operatori abilitati.

I candidati, una volta abilitati, verranno inseriti nella squadra di montagna della Croce Verde Torino. Al termine della prima stagione di servizio, il milite riceverà una valutazione sull'operato da parte del responsabile di stazione e dai

formatori che lo hanno seguito, superata la quale verrà confermata la sua assegnazione alla squadra.

Percorso di abilitazione per Formatore soccorso piste

Può presentare domanda per il percorso di Formatore soccorso piste ANPAS, l'operatore soccorso piste ANPAS, appartenente alla squadra di montagna, che abbia ottenuto la qualifica da almeno 2 anni ed il possesso dei requisiti di seguito indicati.

In particolare gli aspiranti formatori devono:

- aver garantito nelle stagioni precedenti una costante assiduità nelle giornate di servizio;
- non aver ricevuto provvedimenti disciplinari nei 2 anni precedenti;
- avere una età inferiore a 60 anni all'atto della richiesta;
- aver ottenuto parere positivo da parte del Responsabile della squadra di montagna della Croce Verde Torino;

Il percorso prevede un primo modulo comune, relativo alla Formazione per Formatori (4For ANPAS), da superarsi con esito positivo. Coloro che, all'atto di presentazione della domanda, avessero già superato il modulo comune, saranno esonerati dalla frequenza di tale attività.

In base al percorso scelto, l'aspirante formatore verrà inserito nel ruolo corrispondente (sanitario o tecnico oppure entrambi) e seguirà i corsi qualificanti come di seguito indicato.

L'aspirante formatore sanitario, oltre alle certificazioni regionali (Istruttore

Volontario 118, Istruttore-Formatore ANPAS) dovrà frequentare apposito corso qualificante sulle manovre specifiche di soccorso sanitario in montagna.

L'aspirante formatore tecnico dovrà seguire apposito corso, volto alla conoscenza approfondita dei presidi tecnici e dell'utilizzo degli stessi.

A titolo di esempio non esaustivo: montaggio del toboga e tecniche di conduzione, manovre di corda, dispositivi per ricerca in valanga (ARTVA, RECCO, sonda da ricerca).

E' facoltà del formatore sanitario in possesso di idonei requisiti, richiedere di essere inserito anche nel ruolo tecnico e viceversa.

Mansioni del Formatore soccorso piste

Sono mansioni proprie del Formatore soccorso Piste:

- Le attività di docenza in aula ed in pista;
- La partecipazione nell'organizzazione dei corsi di formazione o di aggiornamento degli operatori in base alle indicazioni del Direttore della scuola e del Segretario;
- La partecipazione alle commissioni d'esame;
- La stesura della relazione giornaliera sulle attività svolte in pista con l'indicazione dei discenti coinvolti;
- La partecipazione alla stesura di documentazione tecnica o sanitaria;
- La promozione dell'attività di ricerca e sviluppo nel settore;

Mantenimento della qualifica di Formatore soccorso piste

Il formatore soccorso piste per mantenere la qualifica deve:

- Aver effettuato con assiduità i turni come operatore soccorso piste ai sensi del vigente regolamento della Squadra di montagna della Croce Verde Torino;
- Aver svolto incarichi di docenza o aver collaborato nell'organizzazione di almeno un corso di formazione o aggiornamento per operatori nelle 2 stagioni precedenti;
- Aver partecipato agli aggiornamenti per operatori soccorso piste ed agli aggiornamenti specifici per i formatori.